

Determina nr. 60/2023 del 27.07.2023

CIG ZA33C0914C

Oggetto: Procedura di valore inferiore a euro 5.000,00, per l'affidamento di intervento per ripristino POS parcheggio "Drago" e ripristino rendiresto banconote parcheggi "Drago" e "Alberella" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Premesso che la stazione appaltante ha in gestione alcuni parcheggi OFF situati nel territorio del Comune di Jesolo e che in tali parcheggi sono installati i sistemi automatici di controllo degli accessi e di pagamento prodotti esclusivamente dalla ditta SKIDATA SRL;

Considerato che:

- in data 11.07.2023 è stato riscontrato un malfunzionamento del POS del parcheggio "Drago" e vista l'esigenza di intervenire tempestivamente per ripristinare la regolare attività della cassa;
- in data 24.07.2023 è stato riscontrato un malfunzionamento del rendiresto banconote dei parcheggi "Drago" e "Alberella" e vista l'esigenza di intervenire tempestivamente per ripristinare la regolare attività della cassa

e preso atto che con determina del direttore generale nr. 115/2022 del 29.12.2022 è stato affidato alla ditta SKIDATA Srl di Bolzano, p.iva 01220250219 il contratto di assistenza Care.Pack;

Ritenuto di contattare la ditta SKIDATA Srl rispettivamente nelle giornate del 11.07.2023 e del 24.07.2023 per la richiesta di intervento di ripristino POS del parcheggio "Drago" e della gestione delle banconote nei parcheggi "Drago" e "Alberella";

Costatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Constato che la prestazione non è oggetto di una convenzione Consip;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguarda anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, co. 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- l'unico operatore economico con idonee competenze per svolgere la prestazione necessaria al ripristino del POS al parcheggio "Drago" nonché dei rendiresto delle banconote nei parcheggi "Drago" e "Alberella" risulta essere la ditta SKIDATA Srl, in quanto fornitore originario del sistema di automazione della sosta e detentore di tutti i brevetti nonché della proprietà intellettuale;
- l'importo di euro 887,17 esclusa iva, dovuto per l'intervento di ripristino del POS del parcheggio "Drago", presentato con nota della ditta SKIDATA Srl, è stato calcolato applicando le condizioni economiche previste nel contratto di assistenza Car Pack 2023-2025;
- l'importo di euro 3.707,45 esclusa iva, dovuto per l'intervento di ripristino dei rendiresto delle banconote nei parcheggi "Drago" e "Alberella", presentato con nota della ditta SKIDATA Srl, è stato calcolato applicando le condizioni economiche previste nel contratto di assistenza Car Pack 2023-2025;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori;

Ritenuto di convalidare a prestazione al suddetto operatore economico per l'importo di euro 4.594,62 esclusa iva;

Constatato che si è derogato al principio di rotazione in considerazione che all'albo fornitori di Jtaca risulta iscritta solamente un unico operatore idoneo a svolgere la prestazione richiesta, tenuto altresì conto dell'accurata esecuzione del precedente contratto;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di regolazione della sosta del parcheggio "Drago" e "Alberella";
- l'oggetto del contratto è il ripristino del POS al parcheggio "Drago" e dei rendiresto delle banconote nei parcheggi "Drago" e "Alberella", ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Dato atto che l'affidamento è stato registrato con C.I.G. ZA33C0914C;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI *oppure* in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto *servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. Si veda l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008*). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto di autorizzare la ditta sopra indicata ad emettere la relativa fattura riscontrando la regolare esecuzione dell'attività oggetto di affidamento;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di convalidare gli interventi eseguiti dalla ditta SKIDATA Srl di Bolzano, p.iva 01220250219 per il ripristino del POS del parcheggio "Dago" e per il ripristino dei rendiresto dei parcheggi "Drago" e "Alberella" per l'importo complessivo di euro 4.594,62 esclusa iva;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 4.594,62 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 52.2 del D.Lgs. 36/2023;
- 5) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.